

**GUARDIA DI FINANZA****REPARTO TECNICO LOGISTICO AMMINISTRATIVO LOMBARDIA****CODICE FISCALE N. 80073230155****Via Melchiorre Gioia nr. 5 – Milano****OBBLIGAZIONE COMMERCIALE PER LA PER LA CONVENZIONE  
CONCERNENTE IL SERVIZIO DI ASSISTENZA VETERINARIA ALLE  
UNITA' CINOFILE IN FORZA ALLA COMPAGNIA GUARDIA DI  
FINANZA ORIO AL SERIO PER GLI ANNI 2019 – 2020 - 2021.****CIG: Z43267BC69**

L'anno 2019, addì 18 del mese di marzo, in Milano, via Melchiorre Gioia nr. 5, viene redatta la presente obbligazione commerciale tra:

**1. REPARTO TECNICO LOGISTICO AMMINISTRATIVO LOMBARDIA****DELLA GUARDIA DI FINANZA** rappresentato, in virtù dell'art. 10 lett.

h) della determinazione del Comando Generale della Guardia di Finanza nr. 9000 in data 24 gennaio 2006 (attuativa del Regolamento di Amministrazione della Guardia di Finanza adottato con D.M. 14 dicembre 2005, nr. 292), dal Capo Gestione Amministrativa Ten. Col. Pietro Lacarbonara, domiciliato presso il suindicato Reparto sito in Milano – via Melchiorre Gioia nr. 5, indicato nel corpo del presente atto con la parola "Amministrazione";

**2. "STUDIO VETERINARIO LAMBERTI FULVIO ANIMAL HOSPITAL"**

- **P. IVA 01873600165** con sede in Bergamo (BG), via A. Pitentino nr. 6, rappresentato dal **Dott. Lamberti Fulvio** nato a Lecco (LC) il 29/11/1961, C.F. LMBFLV61S29E507B, e residente a Mozzo (BG) in

via Nievo nr. 14, nella sua qualità di Rappresentante Legale, indicata nel corpo del presente atto con la parola "Impresa".

#### **ARTICOLO 1 - NORME E CONDIZIONI GENERALI DELLA FORNITURA**

L'Impresa si obbliga ad espletare il servizio in oggetto con l'osservanza dei patti, oneri e condizioni previsti:

a. **dalla presente obbligazione commerciale e dal capitolato tecnico allegato alla richiesta di offerta;**

b. dalle vigenti disposizioni di legge e Regolamento per l'Amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello stato, R.D. n. 2440/1923 e del R.D. n. 827/1924 e successive modificazioni ed integrazioni;

c. dal D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 recante "*Codice dei Contratti*", come modificato dal D.Lgs. n. 56/2017, recante "*Decreto correttivo al Codice dei Contratti*" e dalle linee guida emanate dall'ANAC;

d. dal D.M. n. 292 del 14 dicembre 2005 Regolamento di amministrazione del Corpo della Guardia di Finanza, in attuazione dell'articolo 9, comma 2, del D.Lgs. 19.03.2001, n. 68;

e. dal D.M. 24 ottobre 2014, n. 181 "Capitolato Generale d'Oneri per le forniture di beni e le prestazioni di servizi per il Corpo della Guardia di Finanza", in quanto applicabile

f. dalla normativa antimafia, ai sensi del D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 e s.m.i. Codice delle Leggi Antimafia e delle misure di prevenzione nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia a norma degli artt. 1-2 della Legge 13 agosto 2010 n. 136;

g. dal D.M. 49/2018 concernente l'esecuzione contrattuale;

h. dal Codice Civile ed altre disposizioni normative già emanate o che saranno emanate in materia di contratti di diritto privato, per quanto non regolato dalle clausole e disposizioni degli atti sopra richiamati;

**che l'Impresa dichiara di conoscere ed accettare in ogni loro parte, ancorché non materialmente allegati al presente atto, ai sensi dell'art. 99 del R.C.G.S..**

## **ARTICOLO 2 – OGGETTO DELLA FORNITURA**

L'Amministrazione, nella persona del Ten. Col. Pietro Lacarbonara nella sua qualità di Capo Gestione Amministrativa, conferisce alla **Dott. Lamberti Fulvio** che accetta in nome e per conto dell'Impresa da lei rappresentata, l'appalto relativo al servizio di assistenza veterinaria delle unità cinofile in forza al Gruppo Guardia di Finanza Orio Al Serio per gli anni 2019 – 2020 – 2021. Tale servizio, da eseguirsi ai sensi della normativa vigente in materia, dovrà essere effettuata nel rispetto del capitolato tecnico e dell'offerta allegata che costituisce parte integrante al presente atto (allegato A). Il servizio da fornire dovrà corrispondere espressamente alla documentazione richiamata, ed i prezzi indicati dovranno intendersi invariabili per tutta la durata cui il servizio si riferisce. Le prestazioni saranno di norma concordate con il Reparto beneficiario, secondo le effettive esigenze delle unità cinofile dipendenti. La richiesta, preavvisata telefonicamente, sarà documentata da apposita "Lettera d'ordine" che verrà inviata a mezzo pec, all'indirizzo dell'Impresa contraente. In caso di particolari esigenze immediate ed indifferibili l'Impresa dovrà comunque essere in grado di effettuare le prestazioni entro i termini indicati dalla Compagnia Guardia

di Finanza Orio al Serio, beneficiario del servizio.

### **ARTICOLO 3 – CORRISPETTIVO DEL CONTRATTO**

L'importo complessivo massimo per il triennio 2019-2021 è stabilito in di  
€. 4.000,00 (quattromila/00) comprensivo di I.V.A. ed oneri fiscali ed  
ogni altro onere dovuto per il servizio oggetto del presente atto, sulla  
base della normativa in vigore. L'Amministrazione non si ritiene,  
peraltro, impegnata ad assicurare la richiesta di prestazioni nella misura  
e nell'importo complessivo sopra indicato e avrà facoltà di rideterminare  
l'importo contrattuale o risolvere il contratto qualora le assegnazioni sui  
pertinenti capitoli di spesa non permettano di onorare gli impegni  
contrattuali assunti. **Pertanto, l'Impresa non potrà avanzare diritti di  
sorta ove, alla scadenza del contratto, la consistenza delle  
prestazioni non abbia raggiunto l'importo massimo complessivo  
sopraindicato.** L'impresa si impegna, altresì, ad applicare uno sconto  
del 40% sul listino prezzi in vigore al momento dell'ordine, nel caso in  
cui l'Amministrazione dovesse procedere a prestazioni sanitarie non  
rientranti nell'elenco delle prestazioni di cui all'offerta costituente  
allegato A al presente atto.

### **ARTICOLO 4 – DURATA DEL CONTRATTO**

La presente obbligazione commerciale avrà validità a decorrere dal 21  
febbraio 2019 e scadenza al 31 dicembre 2021. Nel caso in cui al  
termine del contratto l'Amministrazione non fosse riuscita a completare  
la procedura per una nuova assegnazione, l'Impresa sarà tenuta, su  
richiesta, alla prosecuzione del servizio alle condizioni stabilite dal  
contratto scaduto, per il tempo strettamente necessario a stipularne uno

nuovo e comunque per un periodo non superiore a 4 (quattro) mesi.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di rescindere il presente atto in qualsiasi momento e qualora divenga operante un accordo quadro o convenzione Consip per analoga prestazione. Nei casi in cui l'Impresa venga meno alle obbligazioni assunte è facoltà di questa Amministrazione provvedere all'esecuzione dell'obbligazione, a spese della stessa e procedere alla rescissione del rapporto negoziale mediante semplice denuncia. L'Amministrazione si riserva, altresì, la facoltà, in dipendenza delle proprie esigenze operative e organizzativo-strutturali, di risolvere parzialmente o totalmente in qualsiasi momento il contratto con preavviso di 30 (trenta) giorni, senza che l'Impresa abbia nulla a pretendere per la risoluzione anticipata.

#### **ARTICOLO 5 – GARANZIA DEFINITIVA**

A garanzia dell'esatto e puntuale adempimento degli obblighi derivanti l'Impresa ha costituito garanzia definitiva di € 400,00 (quattrocento/00) mediante assegno circolare n. 1900774643-01, del 08/03/2019 rilasciato dal Banco BPM. Detto documento è custodito in originale presso la sede del Reparto T.L.A. Lombardia della Guardia di Finanza.

In ogni caso l'Impresa è tenuta a reintegrare la garanzia di cui l'Amministrazione si sia avvalsa, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto, entro il termine di 15 giorni naturali e consecutivi, decorrenti dal ricevimento della relativa richiesta.

#### **ARTICOLO 6 - COPERTURA ASSICURATIVA**

L'Impresa è direttamente responsabile, per sé e per il proprio personale, di qualsiasi inadempienza o evento dannoso che possa

accadere, durante e/o in dipendenza dell'esecuzione delle attività oggetto del contratto, ai suoi dipendenti, ai suoi beni e al personale e/o ai beni dell'Amministrazione, nonché ai terzi ed ai beni dei terzi, facendo salva l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità ed ha il preciso obbligo di adottare tutte le misure necessarie e di impiegare tutti i mezzi atti ad evitare infortuni o danni di qualsiasi tipo a persone o cose. L'Amministrazione deve intendersi esonerata da qualsivoglia responsabilità per fatti e danni subiti da agenti ed operai dell'Impresa, nonché per danni procurati a terzi nell'effettuazione del servizio.

#### **ARTICOLO 7 - FATTURAZIONE**

La fattura elettronica (**Codice Univoco n. FAWX1Y**) dovrà essere intestata a Reparto Tecnico Logistico Amministrativo Lombardia - Ufficio Amministrazione, via Melchiorre Gioia n. 5 - 20124 Milano, per l'importo corrispondente alle prestazioni effettuate e dovrà riportare:

**a. il codice fiscale di questo Ente, 80073230155;**

**b. il CIG oggetto della presente procedura;**

c. la descrizione analitica del materiale fornito/prestazioni eseguite e riparazioni effettuate (non sono accettate fatture a corpo);

d. il codice IBAN per l'accredito in conto corrente.

L'Impresa ai sensi della Legge 13.08.2010 n. 136 "*Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia*" e D.L. 12.11.2010 n. 187, convertito con Legge 17.12.2010 n. 217 "*Misure urgenti in materia di sicurezza*", Capo III, art. 7 "*Disposizioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari*", dovrà comunicare

all'Amministrazione, **pena di nullità assoluta dei contratti relativi a lavori, ai servizi e alle forniture**, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. L'Impresa è obbligata a notificare tempestivamente all'Amministrazione le ulteriori eventuali variazioni delle coordinate bancarie o postali. In difetto l'Amministrazione rimarrà esonerata da ogni responsabilità per i pagamenti eseguiti.

Ai sensi dell'art. 1, comma 629 lettera b), della Legge 23 dicembre 2014 n. 190 (legge di stabilità 2015), il pagamento dell'Imposta sul Valore Aggiunto dovuta sull'operazione, sarà effettuato all'erario direttamente dall'Amministrazione. **Si rappresenta, altresì, che qualora l'Impresa/Professionista ricada nella casistica di cui all'art. 12, del D.L. 12 luglio 2018 n. 87, coordinato con la legge di conversione 9 agosto 2018, n. 96 recante "Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese", ai sensi del quale ai compensi assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito ovvero a ritenuta a titolo di acconto di cui all'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.», non si applicano le disposizioni dello Split payment.**

#### **ARTICOLO 8 – PAGAMENTI**

Il pagamento sarà effettuato dall'Amministrazione, mediante bonifico bancario, con eventuali spese a carico dell'Impresa, **entro 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura elettronica**, atteso che l'Amministrazione dovrà:

a. accertare la buona esecuzione del servizio reso, mediante

dichiarazione sottoscritta dal direttore dell'esecuzione/Commissione di Collaudo, appositamente nominata ovvero dal responsabile del servizio del Comando/Reparto beneficiario;

b. acquisire autonomamente il D.U.R.C.;

c. provvedere, laddove dovuto, alla verifica degli inadempimenti (ex art. 48-bis D.P.R n. 602/73) ai sensi del D.M. 18.01.2008, nr. 40, così come modificato dalla Legge n. 205/2017, inoltrando specifica richiesta all'Agenzia delle Entrate - Riscossione attraverso l'applicativo "verifica inadempimenti" disponibile sul sito [www.acquistinretepa.it](http://www.acquistinretepa.it).

#### **ARTICOLO 9 - PENALI**

Eventuali ritardi e/o la parziale o errata erogazione del servizio comporteranno l'applicazione delle penalità previste dall'art. 53 e 54 del Capitolato generale d'oneri per le forniture di beni e le prestazioni dei servizi occorrenti per il funzionamento del Corpo della Guardia di Finanza, approvato con D.M. 24 ottobre 2014, n. 181. **In caso di ritardi, non concordati e non formalmente autorizzati dall'Amministrazione**, nei tempi di esecuzione del servizio, oltre all'applicazione delle penali, l'Amministrazione si riserva la facoltà di provvedere alla risoluzione del contratto stipulato affidando l'incarico ad altra Impresa specializzata ed addebitando eventuali oneri aggiuntivi sostenuti, all'Impresa inadempiente. -----

#### **ARTICOLO 10 – SUBAPPALTO**

Ai fini del subappalto si applicano le disposizioni di cui all'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016. Sono vietati sotto pena di risoluzione del contratto, i



subappalti del servizio senza specifica autorizzazione scritta dell'Amministrazione.

#### **ARTICOLO 11 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CORRISPETTIVO CONTRATTUALE**

Il corrispettivo del presente appalto non è cedibile. L'Amministrazione manifesta sin da ora la propria opposizione alla cessione del corrispettivo contrattuale.

#### **ARTICOLO 12 - PERSONALE**

L'Impresa dovrà impiegare personale idoneo, la cui qualifica e categoria dovranno essere in armonia con quelle che la normativa vigente in materia di lavoro prevede per lo specifico settore. Il numero degli addetti dovrà essere tale da eseguire le operazioni a regola d'arte. A tal fine si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in materia di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale ed infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri e spese. In particolare, l'Impresa contraente si impegna a rispettare, nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dal Contratto, le disposizioni di cui al D. Lgs. 81/2008 e successive modifiche. Si rappresenta che qualora si verifichi un infortunio occorso a *personale civile* che svolga la propria attività lavorativa nell'ambito delle strutture militari, le relative comunicazioni dovranno essere inoltrate dal datore di lavoro civile dell'Impresa, anche a questa Amministrazione per l'invio alle competenti articolazioni del Comando Generale della Guardia di Finanza. A norma di quanto prescritto dall'art. 53, comma 16 ter del D.Lgs. n. 165/2001 (comma aggiunto dall'art. 1, comma 42, lett.

l) della L. n. 190/2012) *“I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti”*. Pertanto, qualora dovesse essere accertata tale situazione si procederà alla risoluzione del contratto. L'Amministrazione è in possesso del Documento Unico di Regolarità Contributiva con n. protocollo INAIL 14996709 con scadenza validità il 04/06/2019 dal quale risulta la regolarità dei versamenti dei contributi all'INPS e dei premi ed accessori all'INAIL.

### **ARTICOLO 13 - TUTELA DELLA RISERVATEZZA**

Ai sensi della normativa vigente, ex art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, tutti i dati forniti saranno raccolti, registrati, organizzati e conservati per le finalità di gestione dell'appalto e saranno trattati, sia mediante supporto cartaceo che informatico, E' fatto divieto al personale dell'Impresa, per imprescindibili esigenze di riservatezza dell'Amministrazione, detenere e/o usare all'interno delle infrastrutture militari, o ai locali di proprietà privata, ove si svolge il servizio oggetto del presente appalto, apparecchi

fotografici, telecamere, registratori e/o altro materiale ritenuto idoneo a violare il divieto.

#### **ARTICOLO 14 - SPESE INERENTI IL CONTRATTO**

Tutti gli oneri fiscali - imposte e tasse - inerenti all'attività oggetto dell'obbligazione commerciale e gli oneri comunque derivanti dall'esecuzione dello stesso, sono esclusivamente a carico dell'Impresa. L'imposta di bollo complessiva dovuta per il presente contratto, pari ad €. 48,00 (€. 16,00 ogni 4 facciate), ai sensi dell'art. 2 della tariffa, parte prima allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, dovrà essere assolta utilizzando il modello F24, recante il codice tributo "2501" ovvero con versamento in modo virtuale come disposto dalla risoluzione 12/E DEL 03/02/2015 dell'Agenzia delle Entrate. Il presente atto sarà registrato soltanto in caso d'uso.

#### **ARTICOLO 15 - FORO COMPETENTE**

Per tutte le controversie che dovessero insorgere fra le parti riguardo all'interpretazione, esecuzione e risoluzione della presente obbligazione commerciale sarà competente in via esclusiva il foro di Milano.

#### **ARTICOLO 16 - DOMICILIO ELETTO**

Per tutti gli effetti amministrativi del contratto l'Impresa elegge domicilio legale presso la propria sede legale in Bergamo (BG), via A. Pitentino nr. 6 - PEC: fulvio.lamberti@pec.bg.fnovi.it ove è convenuto che potranno essere a essa notificati tutti gli atti di qualsiasi natura inerenti alle prestazioni in oggetto. L'Impresa è tenuta a comunicare all'Amministrazione stipulante ogni successiva variazione del domicilio dichiarato. In mancanza della suddetta comunicazione, sono a carico

dell'Impresa tutte le conseguenze che possono derivare dall'intempestivo recapito della corrispondenza, con particolare riferimento a quelle emergenti dell'eventuale ritardo nell'esecuzione del contratto.

### ARTICOLO 17 – DISPOSIZIONI CONCLUSIVE

La presente obbligazione commerciale è composta da n. 12 (dodici) fogli singoli di carta resa legale più un allegato, utilizzati ciascuno su una singola facciata, viene letta, accettata e sottoscritta dai contraenti in data e luogo come sopra.

**F.TO DIGITALMENTE**

**F.TO DIGITALMENTE**

LACARBONARA  
2019.03.26 10:48:12  
CN=LACARBONARA PIETRO  
C=IT  
2.5.4.4=LACARBONARA  
2.5.4.4.2=PIETRO  
RSA/2048 bits

**PER L'AMMINISTRAZIONE**

**PER L'IMPRESA**

(Ten. Col. Pietro Lacarbonara)

STUDIO VETERINARIO  
LAMBERTI FULVIO

P.IVA 01873600165

Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del codice civile, l'impresa dichiara espressamente di aver preso visione, di conoscere e di approvare incondizionatamente le clausole del presente contratto, con particolare riferimento agli artt. 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15.

**F.TO DIGITALMENTE**

**F.TO DIGITALMENTE**

**PER L'AMMINISTRAZIONE**

**PER L'IMPRESA**

(Ten. Col. Pietro Lacarbonara)

STUDIO VETERINARIO  
LAMBERTI FULVIO

P.IVA 01873600165

LACARBONARA  
2019.03.26 10:50:04  
CN=LACARBONARA PIETRO  
C=IT  
2.5.4.4=LACARBONARA  
2.5.4.4.2=PIETRO  
RSA/2048 bits

Il/la sottoscritto/a \_\_\_\_\_ DR Lamberti Fulvio \_\_\_\_\_ nato/a  
 a \_\_\_\_\_ Lecco \_\_\_\_\_ (LC) il 29/11/1961 \_\_\_\_\_ residente  
 a \_\_\_\_\_ Mozzo \_\_\_\_\_ via \_\_\_\_\_ Nieveo 14 \_\_\_\_\_ in qualità  
 di \_\_\_\_\_ titolare \_\_\_\_\_ della Società/Ditta \_\_\_\_\_ ambulatorio veterinario  
 Animal Hospital \_\_\_\_\_ con sede in \_\_\_\_\_ Bergamo \_\_\_\_\_ (BG)  
 cap \_\_\_\_\_ 24121 \_\_\_\_\_ via \_\_\_\_\_ Pitentino \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ 6 \_\_\_\_\_  
 telefono \_\_\_\_\_ 035/232113 \_\_\_\_\_ fax \_\_\_\_\_ e-  
 mail \_\_\_\_\_ lambertifulvio@libero.it \_\_\_\_\_, PEC:  
 \_\_\_\_\_ fulvio.lamberti@pec.bg.fnovi.it \_\_\_\_\_, cod.  
 fiscale \_\_\_\_\_ LMBFLV61S29E507B \_\_\_\_\_ partita  
 IVA \_\_\_\_\_ 01873600165 \_\_\_\_\_, si impegna ad adempiere a tutte le obbligazioni  
 previste nel Disciplinare di Gara e relativi allegati, e presenta la seguente offerta:

Luogo e data \_\_\_\_\_ Bergamo, 07/02/2019 \_\_\_\_\_

Timbro e firma del rappresentante legale

Prestazione	Importo
Visita ambulatoriale	€. 25
Visita domiciliare	€. 35
Vista in emergenza notturna e festiva	€. 45
Vaccino cane monovalente (compreso di vaccino)	€. 15
Vaccino cane Polivalente (compreso di vaccino)	€. 15
Vaccino Rabbia (compreso di vaccino)	€. 15
Applicazione Microchip	€. 15
Esame feci + ricerca parassiti	€. 0
Esami urine	€. 5
Emocromo completo con esami	€. 5
Parametri Ematochimici	€. 20
Radiografia	€. 25
Ulteriore Rx	€. 10
Ecografia	€. 30
Fleboclisi per prestazioni non precedentemente indicate	€. 0
Iniezioni sottocutanee per prestazioni non precedentemente indicate	€. 0

## ALLEGATO A

Test Leishmaniosi		€. 15
Test Ehrlichiosi	—	€. 15
Sedazione/anestesia	—	€. 0
Per quanto concerne tutti gli altri servizi, non compresi nell'elenco predisposto, verrà effettuata una sconto pari al <u>20</u> %.		
	—	
	—	
	—	
	—	